

Avv. Rosaria Santina Sciotto
Via G. La Pira n. 18
98051 Barcellona P.G.
Tel e Fax 0909761668 – 3925634539
Pec: rosariasciotto@pec.giuffre.it

TRIBUNALE UNICO DI PRIMO GRADO

DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex 414 c.p.c.

Per la signora Sebastiana La Rocca nata a Barcellona P.G. il 19.11.1957, c.f.: LRCSST77S59A638S, ivi res.te in via Pozzo Caliri n. 19, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. via G. La Pira n. 18, recapito professionale della sottoscritta procuratrice Avv. Rosaria Santina Sciotto (pec: rosariasciotto@pec.giuffre.it – fax: 0909761668 – c.f.: SCTRRS85S41A638S) che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al presente atto,

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588) in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma via Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Messina via Dei Mille n. 65, presso cui è domiciliato;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA (C.F.: 80018500829), in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Palermo via Giovanni Fattori n. 60, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina via Dei Mille n. 65,

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA



(C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Messina via San Paolo is. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina via Dei Mille n. 65;

Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo (C.F.: 92025020832), in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina via Dei Mille n. 65;

- Resistenti -

E nei confronti

Eventualmente, tutti i soggetti inseriti nella graduatoria provinciale definitiva di prima fascia 24 mesi ATA (profilo AA- Assistente Amministrativo e profilo CS- Collaboratore Scolastico), dell'USR Sicilia, Ufficio Scolastico di Messina, in cui la ricorrente risulta inserita, valida per gli anni 2022-2023, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso, nonché per le graduatorie che si formeranno per gli anni successivi a quello in corso

- Controinteressati-

FATTO

A) PETITUM: La ricorrente, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale di interesse in epoca antecedente alla prestazione del servizio civile, con il presente scritto difensivo chiede il riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina scolastica, con il conseguente riconoscimento di punti 6 per anno anziché 0,60 ai fini dell'inserimento e aggiornamento della graduatoria permanente per il personale ATA valevole per l'anno 2022-2023, profilo A.A. e profilo C.S., nonché nelle graduatorie che si formeranno per gli anni successivi a quello in corso, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Premesso che



- 1) la ricorrente, avendone i requisiti di legge, si è dapprima inserita nella graduatoria ATA III fascia e, successivamente, dopo aver prestato due anni di servizio nella scuola pubblica, si è inserita nella graduatoria permanente del personale scolastico ATA della provincia di Messina, con la qualifica di AA- Assistente amministrativo o profilo superiore, nonché con la qualifica CS- collaboratore scolastico o profilo superiore. Come tutti i precari della scuola ogni anno si sottopone al calvario dell'aggiornamento della graduatoria.
- 2) Che la ricorrente ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso ai rispettivi profili professionali in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare. Precisamente, la ricorrente ha conseguito il diploma di maturità scientifica nell'anno 1996 e ha prestato servizio civile alle dirette dipendenze del Comune di Barcellona P.G., nell'ambito del progetto di servizio civile "Sviluppo sociale" dal 1 agosto 2003 al 31 luglio 2004.
- 3) In data 07.04.2022 è stato bandito il nuovo concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente ATA anno scolastico 2022/2023 (V. allegato)
- 4) In data 17.05.2022 la signora La Rocca Sebastiana ha presentato regolare domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, profilo A.A. e profilo C.S. per l'anno scolastico 2022/2023. In particolare, ha specificato i titoli posseduti, il servizio prestato presso le scuole statali e paritarie riconosciute. Per ogni buon fine si allega comunque originale informatico della domanda stessa. L'aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio civile svolto non in costanza di rapporto di lavoro (già precedentemente inserito), le venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anziché 0,6.



5) A seguito della domanda, alla ricorrente, sulla base dei titoli posseduti, veniva attribuito il punteggio di 34,60 per la graduatoria permanente ATA 24 mesi, profilo AA- Assistente Amministrativo. La ricorrente è stata pertanto collocata al posto 48 della graduatoria permanente di prima fascia ATA.

Con riferimento invece al profilo CS- Collaboratore scolastico, alla ricorrente veniva attribuito il punteggio di 10,75 e veniva collocata al posto 180 della graduatoria permanente di prima fascia ATA.

6) La ricorrente possiede i seguenti titoli:

- Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1995/96 con votazione 54/60 (Punteggio riconosciuto: 9);
- Laurea in economia e commercio il 29.04.2003 (punteggio riconosciuto: 2);
- corso operatore amministrativo contabile (punteggio riconosciuto: 1,5);
- Corso di dattilografia (punteggio riconosciuto: 1);
- servizio civile svolto dal 01.08.2003 al 31.08.2004 (punteggio riconosciuto: 0,60)
- Servizio prestato presso la scuola pubblica (punteggio riconosciuto 13)
- Servizio prestato presso la scuola paritaria (punteggio riconosciuto 7.50 nella graduatoria ATA profilo A.A. e 1,50 nella graduatoria ATA profilo C.S.).

7) Dopo aver svolto servizio, dapprima presso una scuola paritaria e successivamente presso la scuola pubblica (il tutto è meglio specificato nella documentazione allegata), in data 09.09.2022 la ricorrente sottoscriveva con l'I.C. Terzo Milazzo, contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale ATA profilo AA- Assistente amministrativo, dal 09.09.2022 al 30.06.2022.



- 8) Risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) alla ricorrente un grave nocumento in quanto la stessa si è vista (e si vedrà ancora) scavalcare nelle assunzioni a tempo indeterminato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;

DIRITTO

Con la Nota n. 13671 del 5 aprile 2022 il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio ai concorsi per titoli ai fini dell'accesso/aggiornamento ai ruoli provinciali finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti di prima fascia (ATA 24 mesi). Conseguentemente ciascun Ufficio Scolastico Regionale ha emanato il bando per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA. Tuttavia, si è verificato che – nelle relative graduatorie ATA 24 mesi – non è stata praticata l'attribuzione del punteggio integrale di sei punti per il servizio di leva militare obbligatorio (o servizio civile assimilato) prestato non in costanza di nomina. In particolare, il personale ATA ha subito una ingiustificata riduzione a 0,60 punti, invece di 6 punti, nelle predette graduatorie per l'anno di servizio militare di leva (o servizio civile assimilato) che non è stato svolto in costanza di nomina.

Tale mancata attribuzione del punteggio di sei punti per il personale scolastico risulta palesemente illegittima.

Ed invero la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza 35380 del 18.11.2021 con la quale ha precisato che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”*.



Il Consiglio di Stato (Sezione VII), con sentenza del 10/03/2022, ha sancito, a beneficio del personale A.T.A. “con servizio militare obbligatorio o servizio sostitutivo assimilato dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie” il diritto al riconoscimento di punti 6, posto che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...sempre (pienamente) valutabile, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria”. A tale decisione sono seguiti identici accoglimenti anche da parte della Magistratura del Lavoro. Il Tribunale del Lavoro di Roma, con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione del servizio di leva “non in costanza di nomina” – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6), avendo disposto la disapplicazione del D.M. 50/2021, che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto. Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall’allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui : *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di*



rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". Il Consiglio di Stato Considerato, ha già avuto di affermare «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, l'amministrazione ha l'obbligo di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. Inoltre non può essere ignorato il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo. La legge, sulla base di questo disposto, ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è ma (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 1994 al 1995).

Tutto ciò premesso e ritenuto, la signora La Rocca Sebastiana



RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare:

- 1) previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., profilo A.A. e profilo C.S., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”
- 2) .Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio civile svolto alle dipendere della pubblica amministrazione di Enti pubblici e conseguentemente,
- 3) accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della signora La Rocca Sebastiana il maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a punti 40,00 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), punti 16,15 con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico);



- 4) Per l'effetto, condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto alla ricorrente, pari a punti 40,00 con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo) , punti 16,15 profilo CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, a collocare la ricorrente nella relativa posizione nella graduatoria permanente ATA di prima fascia, profilo A.A. e profilo C.S., stilata per l'anno scolastico 2022/2023, nonché per le successive graduatorie che verranno annualmente aggiornate, ai fini delle assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.
- 5) condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio.

Si produce fascicolo informatico munito di indice proprio.

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori in riferimento alla linea difensiva di controparte.

S.J.

Si dichiara che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego e il valore è indeterminabile, pertanto è soggetto ad un contributo unificato pari ad € 259,00.

Barcellona P.G. 20.02.2023

Avv. Rosaria Santina Sciotto



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti interessati già inseriti nelle vigenti graduatorie di prima fascia ATA, profilo A.A. e profilo C.S., dell'USR Sicilia, Ufficio Scolastico Messina, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2022/2023 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati,

si chiede

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti..

Barcellona P.G. 20.02.2023

